

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 429/AV2 DEL 20/03/2017**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO –
TELEMATICA ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E DI
ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 196 DEL 24/6/1997.**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente della U.O. Gestione Economico Finanziaria in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell'Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture aziendali;
2. di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall'Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell'attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l'ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione;
3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

4. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C. Segreteria di Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che dall'adozione della presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott. ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante ad oggetto “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”;
- D.M. n. 142 del 25 marzo 1998, recante ad oggetto “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- Atto di delega del Direttore Generale prot. n. 17600 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Amministrativa prot. n. 17592 del 7/8/2009;
- Nota della Direzione Generale prot. n. 23827 del 14/11/2011.

PREMESSE

Con mail del 01/02/2017, una studentessa dell’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, frequentante il master in "Area Critica ed Emergenza sanitaria", ha chiesto di poter effettuare il tirocinio presso le strutture della Sede di Jesi dell’Area Vasta n. 2 e, con successiva mail del 24/02/2017, ha trasmesso uno schema di convenzione adottato dalla suddetta Università al fine di disciplinare lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, da parte degli studenti dell’Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria.

Al riguardo, l’art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento.

In applicazione della succitata legge 196/97, il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998 n. 142 ha emanato disposizioni attuative in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, prevedendo la stipula di apposita convenzione, definendo gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e tirocinante), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive, convenzioni e durata.

In conformità alla suddetta normativa, lo schema di convenzione adottato dall’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma prevede, tra l’altro, che l’attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e che l’Università, in qualità di soggetto promotore, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.

TUTTO CIO’ PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATA la nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 17592 in data 7/8/2009, avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti la stipula di convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997 – Integrazione e modifica”* che ha disposto, tra l’altro, l’attribuzione, ove coerente con l’oggetto della convenzione, di valenza aziendale alle convenzioni da stipularsi, mediante inserimento nello schema della seguente clausola: *“La presente convenzione, ancorché stipulata dalla Zona Territoriale n. 7 dell’Area Vasta 2, giusta delega conferita con nota protocollo n. 17602 ASUR/DG/P del 7.8.2009, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale; la stessa ha pertanto validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale nonché presso tutte le altre Zone Territoriali, va da leggersi Area Vasta, eventualmente interessate all’adesione”*.

RICHIAMATO, altresì, l’atto di delega protocollo n. 17600 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle ex Zone Territoriali per il compimento di tutti gli atti concernenti l’iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell’art. 18 della Legge 196/1997, ivi compresa l’adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

VISTA, inoltre, la nota di protocollo n. 23827 del 14/11/2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area Vasta la conferma e, pertanto, la piena operatività in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta delle deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7/8/2009.

SI PROPONE

al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente schema di determina:

- 1) di stipulare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17600/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827/2011, una convenzione con l’Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, ai sensi dell’art. 18 della Legge 24.6.1997 n. 196, secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di consentire agli studenti dell’Università stessa, iscritti a master e corsi di perfezionamento di area sanitaria, individuati di volta in volta, di svolgere il tirocinio previsto dalla vigente normativa in materia presso le strutture aziendali;
- 2) di dare atto che la convenzione in oggetto, ancorché stipulata dall’Area Vasta 2, ha carattere di convenzione quadro, con valenza aziendale e che, pertanto, ha validità ai fini dell’attivazione di tirocini di medesima tipologia presso l’ASUR – Amministrazione centrale, nonché presso tutte le altre Aree Vaste eventualmente interessate all’adesione;
- 3) di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

4) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;

5) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Francesca Rocchetti

IL DIRETTORE

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE

Dott. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione con l'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma.

SCHEMA DI CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, quinto comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25 marzo 1998)

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Presidente del C.d.A, Prof. Avv. Giovanni Puoti, d'ora in poi denominata "soggetto promotore"

E

L'Area Vasta n. 2 dell'ASUR, con sede legale in Ancona, via Oberdan n. 2 e sede amministrativa a Fabriano (AN), Via Turati n. 51, Partita Iva e Codice Fiscale 02175860424, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dall'Ing. Maurizio Bevilacqua, nato ad Ancona (AN) il 19/8/1959 nella qualità di Direttore dell'Area Vasta n. 2

PREMESSO CHE

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e del D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università.

Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a corsi di master Universitari di area sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali di studenti iscritti a corsi di Master/Corsi di Perfezionamento di area sanitaria del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene

predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 3- Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 4-Oobblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5- Valutazione

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale, il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6- Assicurazioni

L'Università degli Studi Niccolò Cusano assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore.

Art. 7 Disposizioni finali

La presente convenzione, della durata di tre anni e rinnovabile non tacitamente, mediante accordo tra le parti, avrà decorrenza dalla data della seconda sottoscrizione.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto, confermato, sottoscritto.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA

Il Rappresentante Legale

Roma, data

ASUR AREA VASTA N. 2

IL DIRETTORE

Fabriano, data